



**Acqua Bene Comune Napoli**

**Azienda Speciale**

Via Argine, 929  
80147 Napoli

\* \* \* \* \*

**PROCEDURA NEGOZIATA MEPA PER L'AGGIUDICAZIONE  
DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RCT/RCO PER LA  
COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DALLA GESTIONE  
DELLA RETE IDRICA DELLA CITTÀ  
DI NAPOLI  
(PA183-2021 – RDO APERTA MEPA 2872248)**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**CIG 8919368F4E**

## DISCIPLINARE DI GARA

### SOMMARIO

1. PREMESSE.....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1. Documenti di gara.....	5
2.2. Chiarimenti .....	5
2.3. Comunicazioni .....	6
3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO .....	6
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	7
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.....	7
6. REQUISITI GENERALI.....	8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	9
7.1. Requisiti di idoneità professionale.....	9
7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria .....	10
7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	10
7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 10	
7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	11
8. AVVALIMENTO.....	12
9. SUBAPPALTO.....	13
10. GARANZIE.....	13
10.1. Garanzia provvisoria.....	13
11. SOPRALLUOGO .....	17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	21
15.1. Documentazione amministrativa - Modulistica .....	22
15.2. Documento di gara unico europeo.....	22
15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo .....	27
15.3.1. Dichiarazioni integrative.....	27
15.3.2. Documentazione a corredo.....	29
15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori.....	29
16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA.....	31
17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	32
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	34
18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e calcolo del punteggio .....	34
18.2. Metodo di attribuzione del punteggio complessivo per l'offerta tecnica .....	35
18.3. Criteri di valutazione dell'offerta economica e calcolo del punteggio .....	35
18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi totali e graduatoria di gara .....	35
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	36
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	36

## **DISCIPLINARE DI GARA**

<i>21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....</i>	<i>37</i>
<i>22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....</i>	<i>38</i>
<i>23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....</i>	<i>39</i>
<i>24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....</i>	<i>40</i>
<i>25. PAGAMENTI.....</i>	<i>41</i>
<i>26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</i>	<i>41</i>
<i>27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</i>	<i>41</i>

## DISCIPLINARE DI GARA

### 1. PREMESSE

A seguito Determina a contrarre del CdA n. 65 del 13/09/2021, ABC Napoli Azienda Speciale del Comune di Napoli (nel prosieguo Azienda), ha autorizzato l'indizione della procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art.36 c.2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici, nel prosieguo Codice), mediante Richiesta di Offerta (RDO) MEPA di tipo "APERTA", finalizzata all'affidamento del servizio di assicurazione RCT/RCO per la copertura dei rischi derivanti dalla gestione della rete idrica della città di Napoli, svolta dall'Azienda nell'ambito dell'esercizio pubblico del Sistema Idrico Integrato (SII).

L'affidamento avverrà mediante procedura telematica negoziata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata ai sensi dell'art. 95 c. 6 del Codice, così come dettagliato al successivo paragrafo 18.

L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal Codice, riferite alla tipologia di procedura di affidamento di che trattasi, dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal Bando di abilitazione SERVIZI, dal Capitolato Tecnico relativo alla Categoria di abilitazione "SERVIZI ATTUARIALI" e dall'ulteriore documentazione tecnica (condizioni generali etc. ) predisposta da CONSIP (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dai chiarimenti forniti dall'Azienda in quanto stazione appaltante con le modalità di cui agli articoli che seguiranno.

Con la presentazione dell'Offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati e/o inoltrati dall'Azienda attraverso il Portale "ACQUISTINRETEPA".

Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:

- 1) per Portale/sistema telematico/sistema/piattaforma, si intende il Portale "ACQUISTINRETEPA" (sezione Mercato Elettronico) raggiungibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it> ;
- 2) per Offerta telematica si intende l'insieme degli atti forniti dal soggetto partecipante alla procedura di gara, attraverso il Portale, costituiti dalla documentazione amministrativa, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.

Si riportano di seguito i dati identificativi dell'appalto.

- luogo di svolgimento delle prestazioni: Comune di Napoli - codice NUTS ITF033 (con possibilità di ricondurre le prestazioni in appalto anche alla gestione della rete pubblica idrica estesa ai territori provinciali di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, presso i quali ricadono i siti di captazione, adduzione e distribuzione di pertinenza aziendale);
- Codici identificativi: RdO MEPA n. 2872248 - PA183-2021 - CPV 66519600-7 / 66519000-1 - CUI S076793506320200000050 - CIG 8919368F4E.

Il **Responsabile del procedimento (RUP)**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Alfredo Pennarola, giusta Delibera Commissariale n.39 del 29/12/2015.

## DISCIPLINARE DI GARA

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1. Documenti di gara.

La documentazione di gara è costituita da:

1. Disciplinare di gara contenente il Prospetto dei criteri di valutazione dell'OEPV;
2. modello Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti (All. 1)
3. modello formulario unico di gara (All. DGUE – modello del MIT)
4. modello dichiarazioni integrative (All. 2);
5. modello dichiarazione ai fini antimafia (All. 3);
6. modello dichiarazione sostitutiva iscrizione camerale (All. 4);
7. modulo Offerta Tecnica (All. MOT);
8. modulo Offerta Economica (All. MOE);
9. Capitolato d'oneri completo di Schema di polizza e di contratto.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

- <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/> (Portale Acquistinretepa.it)
- [www.abc.napoli.it](http://www.abc.napoli.it) area "amministrazione trasparente", sezione "bandi di gara e contratti", sottosezione "bandi di gara in corso e gare aggiudicate", cartella "Procedura PA183-2021 - RDO MEPA 2872248";
- <https://www.serviziocontrattipubblici.it/> (Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

**Con riferimento allo schema di contratto/Ordine, si evidenzia che sarà utilizzato lo Schema di Contratto/Ordine predisposto dall'Azienda che, trasmesso con firma digitale all'aggiudicatario, dovrà da questi essere restituito all'Azienda controfirmato digitalmente per accettazione.**

Si evidenzia che le condizioni di gara e di contratto previste nell'ambito della procedura MEPA sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute negli atti di gara predisposti dall'Azienda, le quali prevarranno, pertanto, in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.

**In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi. Le previsioni contenute nel presente disciplinare prevalgono su quelle indicate negli altri documenti di gara.**

### 2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il sito [www.acquistinrete.pa.it](http://www.acquistinrete.pa.it) entro i termini riportati sullo stesso Portale. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro termini congrui, compatibili con quello di scadenza previsto per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla medesima piattaforma telematica.

Ai fini della presentazione dell'offerta, il concorrente è tenuto a consultare più volte prima della suddetta scadenza, la sezione relativa alle comunicazioni/comunicati pubblicati dall'Azienda sul Portale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## DISCIPLINARE DI GARA

Solo in caso di comprovato mancato funzionamento / malfunzionamento della piattaforma di negoziazione utilizzata, è possibile inviare comunicazioni all'indirizzo PEC aziendale: [segreteria generale@abcnapoli.telecompost.it](mailto:segreteria generale@abcnapoli.telecompost.it) con l'obbligo di riportare nell'oggetto della nota il numero di riferimento della procedura di che trattasi: **Procedura MEPA PA183-2021**.

### 2.3. Comunicazioni

Trattandosi di gara gestita in modalità telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara - comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/16 - saranno effettuate agli operatori interessati utilizzando a scelta dell'Azienda:

- il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ;
- il domicilio digitale (inteso quale indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno cd "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale) disponibile eventualmente sullo stesso Portale Acquisti della Pubblica Amministrazione ovvero comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RDO ovvero acquisito d'ufficio.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario / capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Stante la tipologia di servizio in appalto non sussistono i presupposti di suddivisione dello stesso in lotti funzionali o prestazionali in considerazione dell'unicità e indivisibilità del servizio richiesto.

**L'importo dell'appalto quale premio netto posto a base di gara è pari ad € 350.000,00** (corrispondente al campo "Importo dell'appalto oggetto di offerta" nell'ambito della piattaforma MEPA), con valutazione nulla degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze lavorative, oltre tasse, imposte e contributi di legge.

L'appalto è finanziato con fondi aziendali. Il suddetto ammontare è stato valutato in base ai dati, alle informazioni e alle indicazioni fornite dalla struttura aziendale a cui compete la più ampia gestione del Servizio Idrico Integrato della città di Napoli, reso con la massima limitazione del rischio assicurativo attraverso il proprio continuo e progressivo efficientamento operativo, nonché a seguito di relativa analisi della sinistrosità pregressa degli ultimi 5 anni, derivante dalla suddetta gestione. Tuttavia la sinistrosità che eventualmente si verificherà nella fase esecutiva del servizio potrebbe subire discostamenti tanto in aumento quanto in diminuzione, a fronte dei quali il soggetto aggiudicatario non potrà pretendere alcunché.

## DISCIPLINARE DI GARA

Fermo restando, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi, l'applicazione dei criteri di valutazione OEPV di cui al successivo paragrafo 18, l'importo da corrispondere al soggetto contraente sarà quello determinato dal **premio complessivo netto offerto** (inferiore a quello a quello posto a base di gara), oltre tasse ed imposte.

### 4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto è stabilita da **6 a 9 mesi**, in relazione agli esiti di gara (cfr. criteri OEPV), decorrenti dall'avvio della copertura assicurativa formalizzata con il Responsabile di Contratto/RUP aziendali.

### 5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, qualora in possesso dei requisiti sotto indicati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite (cfr. Consiglio di Stato sez. V sent.4652 del 06.10.2015).

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:



## DISCIPLINARE DI GARA

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

**Non è ammessa** la partecipazione alla gara di soggetti per i quali sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- l'estensione degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza, di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un convivente dei soggetti societari richiamati dall'art. 80, c.3 del Codice, negli ultimi cinque anni antecedenti al termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla procedura in oggetto;
- le condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- ogni altra circostanza che determini l'impossibilità a contrarre con la P.A.



## DISCIPLINARE DI GARA

L'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti dal presente Disciplinare.

Resta obbligo del partecipante comunicare ogni eventuale variazione intervenuta o che possa intervenire nel corso della procedura di gara, ovvero nel corso dell'appalto in caso di aggiudicazione, in relazione al possesso di requisiti generali.

Per l'applicazione della disciplina sui requisiti generali tenuto conto della specificità della procedura MEPA si rinvia agli art.15 e ss.

### 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti con le modalità, le forme ed i contenuti di cui al presente Disciplinare nonché, ai sensi degli artt. 59, 82 e 83 del Codice.

La comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 del Codice.

Resta obbligo del partecipante comunicare ogni eventuale variazione intervenuta o che possa intervenire nel corso della procedura ovvero nel corso dell'appalto in caso di aggiudicazione, in relazione al possesso di seguenti requisiti e capacità speciali, nonché di esecuzione, ovvero riguardante la relativa documentazione di comprova fornita. Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

#### 7.1. Requisiti di idoneità professionale

Gli operatori economici partecipanti devono, a **pena d'esclusione**, essere in possesso, delle seguenti idoneità tecnico-professionali, ai sensi dell'art.83 c.3 del Codice:

- a) **Abilitazione MEPA** relativa al Bando di abilitazione "Servizi", Categoria merceologica "Servizi Attuariali"
- b) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  
Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- c) *[in alternativa all'iscrizione precedente]* **Iscrizione** a registri o albi professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice, attinenti all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto.  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- d) **Autorizzazione dell'IVASS** all'esercizio del ramo assicurativo inerente a quello del servizio in appalto, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/2005. Qualora il partecipante abbia sede legale in uno Stato estero, lo stesso dovrà disporre di tale autorizzazione o di atti equiparati per l'esercizio della suddetta attività, ai sensi degli artt. 24 e 25 del citato decreto.

## DISCIPLINARE DI GARA

### 7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Gli operatori economici partecipanti devono, **a pena d'esclusione**, essere in possesso, della capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art.83 c.4 del Codice, resa attraverso il conseguimento negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di avvio della RdO MEPA, di **fatturato specifico per servizi analoghi di assicurazione RCT e RCO** per la copertura di rischi derivanti da attività operative svolte da soggetti pubblici e/o privati **per importo complessivo non inferiore ad € 350.000,00**, oltre imposte e tasse.

Si fa presente che tale requisito è stato previsto in quanto ritenuto importante indicatore, in caso di aggiudicazione, della sostenibilità da parte dei suddetti O.E. dell'appalto di che trattasi, rientrante fra quelli di maggiore rilevanza per l'Azienda.

### 7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Gli operatori economici partecipanti devono, **a pena d'esclusione**, essere in possesso, delle seguenti **capacità tecnico-professionali** minime, ai sensi dell'art.83 c.6 del Codice:

Gli operatori economici partecipanti devono, a pena d'esclusione, essere in possesso, delle seguenti capacità tecnico-professionali minime, ai sensi dell'art.83 c.6 del Codice:

a) **Disponibilità adeguata di risorse umane e tecniche**, nonché della necessaria esperienza per eseguire l'appalto con adeguata competenza, efficienza, affidabilità e standard di qualità e di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi, attraverso idonea rappresentanza generale e relativa struttura operativa, costituite nell'ambito del territorio italiano, atta a garantire la regolare esecuzione del servizio in appalto e la gestione agevole del contratto assicurativo, supportata da uno o più mezzi di prova di cui alla Parte II dell'Allegato XVII al Codice, resi a richiesta dell'Azienda, in attinenza al Capitolato d'onori.

Si precisa al riguardo che, qualora i concorrenti non dispongano, alla data di avvio della RdO MEPA, della suddetta rappresentanza e della relativa struttura operativa sul territorio italiano, al fine della loro ammissione, dovranno dichiarare il proprio impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la suddetta struttura sul territorio italiano, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione;

b) **almeno un contratto analogo di copertura assicurativa RCT/RCO** per rischi derivanti da attività operative svolte da soggetti pubblici e/o privati, regolarmente eseguito negli ultimi tre anni, ovvero in corso, in riferimento al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il cui valore del massimale sia almeno equivalente a quello previsto dal servizio in appalto (€ 400.000,00).

### 7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

## DISCIPLINARE DI GARA

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito dell'Abilitazione MEPA** di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

**Il requisito relativo all'Iscrizione nel registro camerale**, oppure da altro registro di cui al punto 7.1, deve essere posseduto da ciascun soggetto raggruppato / raggruppando, consorziato / consorziando, o GEIE, o aderente a contratto di rete e indicato come esecutore, oltre che dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, o costituente qualsiasi altro partecipante plurisoggettivo.

**Il requisito relativo all'Autorizzazione dell'IVASS** all'esercizio del ramo assicurativo inerente a quello del servizio in appalto di cui al punto 7.1, deve essere posseduto da ciascun soggetto raggruppato / raggruppando, consorziato / consorziando, o GEIE, o aderente a contratto di rete e indicato come esecutore, oltre che dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, o costituente qualsiasi altro partecipante plurisoggettivo.

**Il requisito di capacità economico-finanziaria** di cui al precedente punto 7.2 può essere frazionato nei casi di soggetto partecipante formato da Raggruppamento, Consorzio, Aggregazioni di rete o GEIE. In tali circostanze, il partecipante con identità plurisoggettiva può possedere, nel suo complesso, le suddette capacità economico-finanziarie richieste per la partecipazione alla procedura di gara in argomento, nonché per l'espletamento dell'appalto, ai sensi dell'art. 48 del Codice.

**Il requisito di capacità tecnico-professionale** di cui al primo periodo del precedente punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto da ciascun soggetto partecipante raggruppato / raggruppando, consorziato / consorziando, o GEIE, o aderente a contratto di rete e indicato come esecutore, oltre che dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, o costituente qualsiasi altro partecipante plurisoggettivo. Ciò ai sensi dell'art. 48 del Codice, anche ai fini dell'espletamento dell'appalto.

Mentre la disponibilità della struttura di rappresentanza ed operativa di cui al secondo periodo del precedente punto 7.3 lett. a), costituita nell'ambito del territorio italiano e atta a garantire la regolare esecuzione del servizio in appalto, nonché la gestione agevole del contratto assicurativo, potrà essere resa da uno dei soggetti che compongono il partecipante plurisoggettivo. Ove tale struttura non sia alla data di pubblicazione del bando GUUE, nella disponibilità di nessun soggetto componente del partecipante plurisoggettivo, questi dovrà dichiarare il proprio impegno a costituirla sul territorio italiano, in caso di aggiudicazione dell'appalto, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.

**Il requisito di capacità tecnico-professionale** di cui al precedente punto 7.3 lett. b) nel caso di partecipante formato da Raggruppamento, Consorzio, Aggregazioni di rete o GEIE o altro, deve essere posseduto da almeno un soggetto costituente il partecipante plurisoggettivo tanto ai fini della partecipazione alla procedura di gara in argomento, che per l'espletamento dell'appalto, ai sensi dell'art. 48 del Codice.

### 7.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito dell'Abilitazione MEPA** di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal Consorzio.

## DISCIPLINARE DI GARA

I singoli **requisiti di idoneità tecnico-professionale** di cui al punto 7.1. lett. b) ovvero c), e lett.d) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. La **capacità economico-finanziaria** di cui al precedente punto 7.2 può essere frazionata nei casi di soggetto partecipante formato da consorzi di cooperative e di imprese artigiane e da consorzi stabili. In tali circostanze, ogni partecipante con identità plurisoggettiva dovrà possedere, nel suo complesso, le suddette capacità economico-finanziarie richieste per la partecipazione alla procedura di gara in argomento, nonché per l'espletamento dell'appalto, ai sensi dell'art.47 del Codice.

**Il requisito di capacità tecnico-professionale** di cui al primo periodo del precedente punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Mentre la disponibilità della struttura di rappresentanza ed operativa di cui al secondo periodo del precedente punto 7.3 lett. a), costituita nell'ambito del territorio italiano e atta a garantire la regolare esecuzione del servizio in appalto, nonché la gestione agevole del contratto assicurativo, potrà essere resa dal consorzio ovvero dalla consorziata esecutrice. Ove tale struttura non sia alla data di avvio della RdO MEPA, nella disponibilità di nessun soggetto componente del partecipante plurisoggettivo, questi dovrà dichiarare il proprio impegno a costituirla sul territorio italiano, in caso di aggiudicazione dell'appalto, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, ciò a pena di revoca della stessa.

**Il requisito di capacità tecnico-professionale** di cui al precedente punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto da almeno un soggetto costituente il partecipante plurisoggettivo, ai fini della partecipazione alla procedura di gara in argomento.

Per la comprova del requisito d'idoneità, l'Azienda acquisisce d'ufficio, ove reperibili, i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La comprova degli ulteriori requisiti è resa, a pena d'esclusione e/o di revoca dell'aggiudicazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII del Codice, fornendo a richiesta, ove ricorrano le circostanze ed in qualsiasi momento dell'iter procedurale di gara, di aggiudicazione e di contratto: documentazioni, certificazioni, attestati o altri atti societari, ovvero emessi da soggetti pubblici o privati, in originale o in copia conforme.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti avvalendosi di altri soggetti in possesso di tali requisiti, che al tal fine dovranno rendere le previste dichiarazioni.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità tecnico-professionale di cui al precedente punto 7.1 lett. b) ovvero c).

Fermo restando che non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione del possesso dell'abilitazione relativa al bando / Categoria di abilitazione MEPA di cui al punto 7.1 lett.a), si evidenzia - ad integrazione della disciplina prevista dall'art.46 c. 5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione - che è possibile ricorrere anche ad un operatore ausiliario che non posseda l'abilitazione al MEPA.

Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti alle prestazioni in appalto, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Il relativo contratto di avvalimento dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

## DISCIPLINARE DI GARA

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto **15.3.1**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda quale stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'Azienda impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiederà, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l'Azienda procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale).

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Per la specificità del servizio in appalto il subappalto non è **autorizzato**.

## 10. GARANZIE

### 10.1. Garanzia provvisoria

Stante la correlazione del servizio in appalto con il conseguimento degli obiettivi di salvaguardia dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio del Servizio Idrico Integrato reso dall'Azienda alla città di Napoli, l'offerta dei partecipanti è corredata (nel campo documentazione amministrativa "DA"), da:  
1) **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'ammontare dell'appalto (€ 350.000,00), salvo quanto previsto al comma 7 del medesimo articolo, fornendo relativo formato elettronico compatibile con sottoscrizione digitale validamente resa dal partecipante, sotto forma di:



## DISCIPLINARE DI GARA

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto, completo di firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento cartaceo (scansione "rafforzata" di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tal caso la conformità del documento all'originale sarà attestata a seguito riscontro diretto presso il soggetto che ha prestato la garanzia di assicurazione, anche attraverso la consultazione del profilo web della Compagnia a ciò preposto.

Il concorrente, in sostituzione della suddetta garanzia può allegare – sempre all'interno della propria busta telematica "DA" documentazione amministrativa – propria dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente – utilizzando il "modello di dichiarazioni integrative All.2" all'uso predisposto, in cui precisare tutti i dati identificativi a comprova dell'avvenuta costituzione della prevista garanzia, ciò ai fini del controllo da parte della S.A.;

3) **Impegno** di un fideiussore, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti aggiudicatario del servizio, ovvero dichiarazione sostitutiva di non applicabilità di tale previsione in quanto microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice, le dichiarazioni sopra previste devono essere presentate secondo le modalità di seguito indicate tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante della capogruppo/mandataria;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante del RTI/Consorzio ordinario costituito;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante del Consorzio;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni innanzi previste devono essere rese dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni innanzi previste devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del Codice, trova applicazione la disciplina prevista per le ATI.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di interdittiva antimafia emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011. Sono fatti

## DISCIPLINARE DI GARA

riconducibili all'aggiudicatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto o la rinuncia all'aggiudicazione ritenuta lesiva per la stazione appaltante e/o dell'interesse pubblico a cui è sotteso l'appalto, avverso le quali la stessa si riserva di adottare le opportune ed adeguate misure di autotutela progressive, procedendo, ove ne ricorrano i presupposti, all'incameramento della cauzione e alla segnalazione del fatto all'ANAC, nonché agli organi preposti, nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci dell'aggiudicatario e/o dei soggetti societari individuati ai sensi dell'art.80 c.3 del Codice.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto corrente di ABC Napoli, reperibile sul proprio sito al seguente link dell'area "Amministrazione Trasparente", sezione "pagamenti dell'amministrazione";
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp).

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; a tal proposito si rinvia al Decreto Ministero dello Sviluppo economico n.31 del 19 gennaio 2018;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione
- prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;



## DISCIPLINARE DI GARA

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del Modello dichiarazioni integrative predisposto dalla Stazione Appaltante).

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### 10.2. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 del Codice, l'operatore aggiudicatario del servizio, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 93 c. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

## DISCIPLINARE DI GARA

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 co. 2 del Codice.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale, secondo il disposto dell'art. 103 c. 1 del D.Lgs. n.50/2016.

Con riferimento alle riduzioni applicabili all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103 c.5 e ss. del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co.1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione di concorrente "plurisoggettivo" o di consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice, si precisa quanto segue:

- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

### 11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

### 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo pari a **€ 35,00**, in favore dell'ANAC, previsto per la partecipazione alla gara, secondo le modalità di cui alla Delibera 19 dicembre 2018 n.1174 e smi, come pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Ove non vigente tale deroga, a comprova del versamento i concorrenti allegano (nel campo documentazione amministrativa) copia in formato elettronico della documentazione comprovante

## DISCIPLINARE DI GARA

l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'ANAC, corredata da dichiarazione che tale copia è stata formata a norma dell'art. 22 co 3 del D.Lgs. n.82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005, (lo schema di dichiarazione di copia conforme, unico per tutti i documenti, è già predisposto all'interno del modello dichiarazioni).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema SIMOG.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

Nell'ipotesi di partecipazione di concorrente "plurisoggettivo" o di consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice, si precisa che il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo/consorzio/GEIE.

### 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da CONSIP e dalle condizioni stabilite nel presente Disciplinare.

Nell'ambito dei dati presenti in Piattaforma si precisa quanto segue:

- nel campo "**Data Limite per la presentazione delle offerte**" è indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte ovvero **il termine entro cui le offerte devono pervenire;**
- nel campo "**Data Limite Stipula Contratto**" è inserita la data di validità dell'offerta;
- nel campo "**Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi**" è inserita la data, indicata all'art.4 del presente disciplinare, entro la quale l'operatore aggiudicatario deve avviare l'esecuzione del servizio.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura telematica di gara, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server della Piattaforma ACQUISTINRETEPA.

Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica.

Le offerte telematiche a rialzo, incomplete, condizionate o comunque non attinenti alle indicazioni degli atti di gara, né conformi alla natura ed alle caratteristiche del servizio in appalto, saranno escluse, così come quelle irregolari ed inammissibili, ai sensi dell'art.59 c.3 e c.4 del Codice.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti

## DISCIPLINARE DI GARA

telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, l'Azienda, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Considerata la natura dematerializzata della procedura di gara, **si precisa quanto segue:**

- le dichiarazioni rese - in conformità al DPR n.445/00 e al D.Lgs. n.82/2005 – ai fini dell'ammissione alla procedura (anche in caso di utilizzo del DGUE), l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica – redatte tutte in lingua italiana – devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura; in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta
- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare **a pena di esclusione** un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore;
- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento; il Sistema Mepa gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate;
- al DGUE e alle ulteriori dichiarazioni, essendo sottoscritte con firma digitale, **non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante;**
- la documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegate nell'ambito delle sezioni (passi) "Documento di partecipazione ed eventuali allegati" deve essere conforme alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.Lgs. n.82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;

## DISCIPLINARE DI GARA

- per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
- per offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/economico trasmessa dall'operatore economico ai fini della RDO MEPA di alla procedura di gara di che trattasi;
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.
- la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata;
- **nell'ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire;**
- **il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta ad ABC Napoli quale Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema telematico di negoziazione per procedere all'invio dell'offerta;**
- **in caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.**
- tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A, se non diversamente prescritto. Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:
  - ✓ .pdf - .jpg - .tiff - .bmp;
  - ✓ .doc - .xls - .docx - .xlsx - .odt - .ods;
  - ✓ files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

**In merito al funzionamento tecnico del Portale MEPA, compresa tra l'altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul tale Portale (circa 10 MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla documentazione predisposta da CONSIP.**

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- ❖ il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal Disciplinare di gara comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio;
- ❖ in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice;
- ❖ l'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- ❖ nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Azienda potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un



## DISCIPLINARE DI GARA

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data; il mancato riscontro alla richiesta dell'Azienda sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica e all'Offerta Tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e/o delle ulteriori dichiarazioni, nonché della documentazione amministrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, l'Azienda assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Azienda può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, si procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà dell'Azienda invitare, se necessario, i concorrenti a fornire in qualsiasi momento della procedura di gara, chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### 15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione "DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI" - in aggiunta a quanto previsto dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore

## DISCIPLINARE DI GARA

documentazione tecnica predisposta da CONSIP nell'ipotesi di avvalimento, RTI e Consorzi – devono essere inserite dai partecipanti: la Domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito specificato, oltre alla documentazione ulteriore richiesta.

### 15.1. Documentazione amministrativa - Modulistica

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili in piattaforma oltre al presente Disciplinare anche tutti gli altri atti di gara ed i relativi modelli all'uopo predisposti, di cui al precedente paragrafo 2, punto 2.1.

I suddetti modelli debitamente compilati e sottoscritti con firma digitale validamente resa, vanno caricati, unitamente agli ulteriori documenti a cura dei partecipanti (cauzione provvisoria, ricevuta pagamento contributo ANAC, attestazione iscrizione IVASS, documentazione di eventuale avvalimento, ulteriori dichiarazioni societarie e dei singoli soggetti costituenti un raggruppamento, documentazione relativa al concordato con continuità aziendale, ecc.) negli appositi campi predisposti presso la piattaforma MEPA.

Si raccomanda l'utilizzo della predetta modulistica che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare, evitando così l'utilizzo di propri format non pienamente rispondenti all'impostazione dei citati modelli di gara, ciò salvo specifiche condizioni da dichiarare non rinvenute all'interno degli stessi.

### 15.2. Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche - messo a disposizione nell'ambito della documentazione di gara - secondo quanto di seguito indicato sottoscrivendolo digitalmente:

#### Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

*(In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico)* Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

#### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### ❖ In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. In tal caso il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV - anche barrando direttamente la sola sezione «**a**» - in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso l'Azienda, a



## DISCIPLINARE DI GARA

mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del d.lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il d.lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

### Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Disciplinare (DGUE Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al D.Lgs.n.56/2017 e alla Legge 14 giugno 2019, n.55, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 *lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice* - cfr. punto 15.3.1 n. - del presente Disciplinare (*Tale dichiarazione è già predisposta all'interno del modello dichiarazioni integrative All.2*).

#### Si precisa che

In caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A.

#### Si precisa che

#### **Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016**

ciascun operatore economico deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80, così come di seguito precisato:

- In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci.
- In caso di società con tre soci in cui uno sia partecipante al 50%, variando le partecipazioni degli altri due a concorrenza del restante 50%, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 - soltanto il socio al 50% in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della società.

## DISCIPLINARE DI GARA

- In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fuse nel ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della RDO o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- Sulla base di quanto sopra evidenziato, **qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co.1 del D.Lgs.n.50/2016 l'operatore economico deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00.**

In particolare, si precisa che:

A. **Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co.1 del d.lgs.n.50/2016 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:**

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. .... emessa in data ..... dal Tribunale, durata etc. ;)
- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;);
- eventuali misure di *self cleaning* adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

L'operatore non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p..

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante

## DISCIPLINARE DI GARA

della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

### Si precisa che

**Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016** l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate nel presente disciplinare – preferibilmente il DGUE.

### Si precisa che

**Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 co.5 lett. I) del D.Lgs.n.50/2016** si precisa che la circostanza di cui al primo periodo della citata disposizione deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO.

**Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste** (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell'art.53, co.16 ter del D.lgs.n.165/01, etc.) **l'operatore economico deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo** rilevanti ai fini della disciplina di cui all'articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di *self cleaning* adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate nel presente disciplinare – preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione predisposti dall'Azienda.

A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall'ANAC (**con particolare riferimento alla Delibera n.1008 dell'11.10.2017 "Linee guida n.6" e Delibera n.1386/16 "Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici-modelli di comunicazione"**) si precisa quanto segue:

- A. un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- B. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa - debitamente autorizzata - presenta in gara una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- C. Nel caso di cui all'art. 110, comma 4 e 6, del Codice, il concorrente deve presentare – in aggiunta alla relazione del professionista di cui al precedente Punto B - quanto di seguito indicato nelle modalità previste all'art. 8 del presente disciplinare:
  - dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

## DISCIPLINARE DI GARA

- dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti di ordine generale, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
- dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.

### Si precisa che

**Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del Codice**, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 8.11.2017 *"Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE"* pubblicato sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) .

### Si precisa che

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare - a pena di esclusione - una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016.

## Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**a**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1. del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3. del presente Disciplinare.

## Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

## DISCIPLINARE DI GARA

### **Il DGUE deve essere presentato con sottoscrizione digitale:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO.

### **15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**

#### **15.3.1. Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente, utilizzando il Modello Dichiarazioni (All. 2) predisposto dall'Azienda, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, sottoscritte digitalmente con le quali:

- indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE); in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata); nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- *(fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui alla Legge 14 giugno 2019, n.55)* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione in appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Azienda reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e si



## DISCIPLINARE DI GARA

- impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, relativamente all'adozione dei criteri ambientali minimi di cui alle Specifiche Tecniche costituenti la II Parte del CSA;
  - **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare all'Azienda la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
  - autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Azienda a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Azienda a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
  - attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento;
  - **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, c.6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
  - dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell'art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (*Copie informatiche di documenti analogici*) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005;
  - dichiara di aver acquisito **garanzia provvisoria** di cui all'art.93 del Codice nelle forme e con le modalità previste dal precedente art.10, riportante gli estremi completi del documento da cui si evince l'avvenuta prestazione della garanzia stessa. In caso di ATI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
  - dichiara di aver ottenuto **l'impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria** a favore dell'Azienda per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario ovvero dichiarazione sostitutiva di non applicabilità dell'art. 93, c. 8 del Codice. In caso di ATI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
  - (*qualora la garanzia sia costituita in forma di fideiussione*) dichiara di aver ottenuto **l'impegno del garante a rinnovare la garanzia** su richiesta dell'Azienda nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. In caso di ATI o consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;

## DISCIPLINARE DI GARA

- *(nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta)* dichiara il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 c.7 del Codice;
- *(se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti)* gli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione - a seguito del suo svincolo.

### **Si precisa al riguardo quanto segue:**

Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

### **Si precisa, altresì, quanto segue, ove ne ricorra la circostanza:**

Ciascuna ausiliaria rende le proprie dichiarazioni utilizzando per quanto di pertinenza, la modulistica di gara all'uopo predisposta.

### **15.3.2. Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

- eventuali ulteriori documenti a cura dei partecipanti (documentazione di eventuale avalimento, ecc.), dichiarazioni proprie e di coloro che ricoprono cariche societarie, nonché dei singoli soggetti costituenti un raggruppamento, rese a supporto della documentazione amministrativa di partecipazione.
- *(in caso di concordato con continuità aziendale)* relazione di cui all'art.186-bis del RD 267/42 rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato decreto.

### **15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte e rese secondo le modalità ivi riportate.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.



## DISCIPLINARE DI GARA

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

## DISCIPLINARE DI GARA

- **in caso di RTI costituendo:** dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

### 16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento all'Offerta Tecnica, l'operatore economico deve, nell'ambito dello specifico campo "Offerta per lotto ..." previsto dal Sistema MEPA, inserire **a pena di esclusione** l'Offerta Tecnica, completa degli allegati ove richiesti, redatta secondo il **modello Offerta Tecnica (All. MOT)**, in riferimento agli elementi di valutazione indicati nel **Prospetto di cui al successivo paragrafo 18**.

L'Offerta Tecnica deve rispettare le condizioni minime stabilite in tale Prospetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'Offerta Tecnica deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora l'Offerta Tecnica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'Offerta Tecnica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Si precisa, altresì, che l'Offerta Tecnica – ivi compresi gli allegati – è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di

## DISCIPLINARE DI GARA

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.
  - **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:** trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

L'eventuale documentazione, allegata all'Offerta Tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'Offerta Tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione - determinerà l'esclusione del concorrente. Si invitano i concorrenti ad accorpate l'Offerta Tecnica ed eventuali allegati (se previsti) in unico file pdf non compresso firmato digitalmente sempre nel limite di dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale.

### 17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Nell'ambito dello specifico campo "Offerta per lotto ..." previsto dal Sistema MEPA, con riferimento all'Offerta Economica, l'operatore economico deve a **pena di esclusione** inserire il file relativo alla propria Offerta Economica, utilizzando la funzione di generazione del file pdf presente in Piattaforma MEPA previa compilazione dei campi strutturati presenti a Sistema, contenente i seguenti elementi:

- **Importo del premio complessivo offerto** (inferiore all'importo posto a base di gara), **al netto di imposte e tasse** [N.B.: *L'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %); relativamente al numero massimo di cifre decimali si rinvia al paragrafo 18*];

Fermo restando la tipologia del servizio in appalto e le disposizioni di cui all'art.95, c.10 del Codice, è preferibile a cura dei partecipanti corredare la propria Offerta Economica con un riepilogo delle principali voci di costo che concorrono alla sua determinazione, riportando, ove ricorrenti le circostanze valutative, anche quelle afferenti ai costi interni della sicurezza e della manodopera.

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, **a pena di esclusione**. Analogamente anche gli eventuali allegati devono riportare tale sottoscrizione. Qualora l'offerta economica (ivi compresi gli eventuali allegati) sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, all'interno della documentazione amministrativa (N.B.: Utilizzare per il caricamento dell'eventuale dichiarazione resa del Procuratore speciale le righe del "passo 1" previste di default sulla piattaforma MEPA, in caso di avvalimento e RTI/Consorti), una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

## DISCIPLINARE DI GARA

Si precisa, altresì, che l'offerta economica (ivi compresi gli allegati) è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- **in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016**: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

\* \* \* \*

**Per la compilazione della sezione "Scheda di offerta", si precisa altresì quanto segue al fine di non incorrere in un'eventuale esclusione per offerta irregolare/condizionata:**

- ✓ la funzione "Se vuoi offrire un articolo presente nel tuo catalogo", ove disponibile, non va utilizzata in quanto in ogni caso il concorrente - con la presentazione della propria offerta - risulta vincolato ad eseguire a regola d'arte l'appalto così come descritto negli atti di gara;
- ✓ in fase di caricamento della RDO, l'Azienda procede - ove possibile - ad eliminare le caratteristiche della fornitura/servizio oggetto di affidamento presenti di default a sistema; si precisa che in ogni caso la disciplina prevista negli atti di gara prevale sulle caratteristiche (tipo/formato/valore/regole di ammissione) riportate a sistema; per le caratteristiche "non eliminabili" a livello telematico e caratterizzate dal valore "0" (zero) o "." (puntino) e con regola di ammissione "Unico valore ammesso" (cc.dd caratteristiche bloccate), non sarà consentito al concorrente di inserire - nei relativi campi - alcun dato differente al fine di non presentare un'offerta difforme alle caratteristiche di fornitura indicate negli atti di gara; per le citate caratteristiche bloccate, il valore "0" (zero) o "." (puntino) viene impostato convenzionalmente al solo scopo di eliminare logicamente i dati strutturati di offerta (ovvero quelli presentati direttamente a sistema), fermo restando che il concorrente è vincolato a pena di esclusione con la presentazione della propria offerta alle caratteristiche/condizioni di fornitura previste dagli atti di gara;
- ✓ nell'ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta digitalmente si considera unicamente l'offerta sottoscritta digitalmente.

## DISCIPLINARE DI GARA

### 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 c.6 del Codice, determinata sulla base dei criteri di valutazione con relativi pesi di seguito indicati, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui alla relativa linea guida ANAC approvata dal Consiglio nell'adunanza del 21/06/2016, valutati da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 77 e 216 c.12 del Codice.

La commissione giudicatrice, procederà, in successive sedute telematiche riservate a stabilire, l'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso la determinazione della graduatoria di gara secondo le specifiche modalità indicate nel prosieguo e sulla base della seguente ripartizione del massimo punteggio complessivo attribuibile posto pari a 100:

Offerta Tecnica	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 80 Punti (peso 80%)	PUNTEGGIO TOTALE <b>100</b> Punti
Offerta Economica	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 20 Punti (peso 20%)	

#### 18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica e calcolo del punteggio

Il punteggio dell'Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di cui al seguente prospetto:

ID	DESCRIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO		PUNTI MAX
OT A	<b>FRANCHIGIA di cui alla Sezione C - punto 5.2 del Capitolato d'oneri / Schema polizza - contratto, proposta dal partecipante secondo una delle seguenti condizioni riportate al lato (max 40 punti):</b>	A.1	se il partecipante propone una Franchigia pari ad € 150.000,00, allora verrà attribuito il punteggio massimo riportato al lato	40
		A.2	se il partecipante propone una Franchigia compresa fra € 150.000,01 ed € 200.000,00, allora verrà attribuito il punteggio massimo riportato al lato	30
		A.3	se il partecipante propone una Franchigia compresa fra € 200.000,01 ed € 300.000,00, allora verrà attribuito il punteggio massimo riportato al lato	20
		A.4	se il partecipante propone una Franchigia compresa fra € 300.000,01 ed € 350.000,00, allora verrà attribuito il punteggio massimo riportato al lato	10
		A.5	se il partecipante propone una Franchigia compresa fra € 350.000,01 ed € 400.000,00, allora verrà attribuito il punteggio nullo riportato al lato	0
OT B	<b>MASSIMALE di garanzia RCT di cui alla Sezione C - punto 5.1 del Capitolato d'oneri / Schema polizza - contratto, proposto dal partecipante secondo una delle seguenti condizioni riportate al lato (max 20 punti):</b>	B.1	se il partecipante propone un Massimale di € 15.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 10.000.000,00 per persona e di € 10.000.000,00 per cose, allora verrà attribuito il punteggio massimo riportato al lato	20
		B.2	se il partecipante propone un Massimale di € 12.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 10.000.000,00 per persona e di € 10.000.000,00 per cose, allora verrà attribuito il punteggio massimo riportato al lato	15
		B.3	se il partecipante propone un Massimale di € 10.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 10.000.000,00 per persona e di € 10.000.000,00 per cose, allora verrà attribuito il punteggio massimo riportato al lato	7
		B.4	se il partecipante propone un Massimale di € 5.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per persona e di € 5.000.000,00 per cose, allora verrà attribuito il punteggio nullo riportato al lato	0



### DISCIPLINARE DI GARA

ID	DESCRIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO		PUNTI MAX
OT C	<b>DURATA COPERTURA assicurativa (loss occurrence), di cui alla Sezione C - punto 3 del Capitolato d'oneri / Schema polizza-contratto, proposta dal partecipante secondo una delle seguenti condizioni riportate al lato (max 20 punti):</b>	C.1	se il partecipante propone una durata della copertura assicurativa (loss occurrence) pari a 9 mesi, allora verrà attribuito il punteggio massimo riportato al lato	20
		C.2	se il partecipante propone una durata della copertura assicurativa (loss occurrence) pari a 8 mesi, allora verrà attribuito il punteggio massimo riportato al lato	10
		C.3	se il partecipante propone una durata della copertura assicurativa (loss occurrence) pari a 7 mesi, allora verrà attribuito il punteggio massimo riportato al lato	5
		C.4	se il partecipante propone una durata della copertura assicurativa (loss occurrence) pari a 6 mesi, allora verrà attribuito il punteggio nullo riportato al lato	0
<i>N.B.: in caso di aggiudicazione, il mancato rispetto nella fase esecutiva dell'appalto di quanto offerto dal concorrente comporterà la revoca dell'aggiudicazione.</i>				
<b>TOTALE PUNTEGGIO TECNICO MAX ATTRIBUIBILE AGLI ELEMENTI A, B, C = 80/100</b>				

#### 18.2. Metodo di attribuzione del punteggio complessivo per l'offerta tecnica

Il Punteggio Tecnico Totale (**PT<sub>i</sub>**) attribuito al concorrente i-esimo risulterà dalla somma di tutti i punteggi come sopra descritti, così determinata:

$$PT_i = PA_i + PB_i + PC_i$$

#### 18.3. Criteri di valutazione dell'offerta economica e calcolo del punteggio

Il punteggio per l'Offerta Economica, è attribuito in base all'elemento economico di cui al seguente prospetto, in applicazione alla formula proporzionale inversa interdipendente, ivi riportata:

ID	DESCRIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
OE	<b>Offerta Economica del partecipante basata sul premio complessivo netto offerto (inferiore a quello di € 350.000,00 posto a base di gara), a cui è attribuito il relativo punteggio stabilito dalla formula riportata al lato (max 20 punti).</b>	Al Premio netto complessivo offerto da ciascun partecipante ammesso, verrà attribuito il relativo punteggio determinato dalla seguente formula:  <b><math>PE_i = P_{min} / P_i * 20</math></b>  <i>20 = Massimo punteggio Economico attribuibile</i> <i>PE<sub>i</sub> = Punteggio Economico attribuito al concorrente i-mo</i> <i>P<sub>i</sub> = Premio netto offerto dal concorrente i-mo</i> <i>P<sub>min</sub> = Premio netto più basso rilevato fra tutti i Premi offerti dai concorrenti ammessi</i>
<b>TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO ATTRIBUIBILE = 20/100</b>		

#### 18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi totali e graduatoria di gara

La Commissione, determinata l'attribuzione del punteggio "TECNICO" (PT) ed "ECONOMICO" (PE),

## DISCIPLINARE DI GARA

procederà, in relazione a ciascuna concorrente, all'attribuzione del punteggio "TOTALE" ( $P_{tot} = P_T + P_E$ ) e alla conseguente stesura della graduatoria di gara.

Si precisa inoltre che il punteggio attribuito all'Offerta Tecnica ed in particolare quello attribuito all'Offerta Economica, sarà espresso mediante un numero con 2 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

In fase di inserimento a video dell'offerta economica (e se previsto) dell'offerta tecnica nell'ambito della piattaforma MEPA, il concorrente potrà visualizzare sempre a video il numero massimo di cifre (interi e decimali) consentite dal Sistema di negoziazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il punteggio di alto relativo all'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi sia per la parte economica che per quella tecnica, si procederà mediante sorteggio secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.

### 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

La procedura di aggiudicazione della RDO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MEPA, di seguito sinteticamente riportato:

- apertura della "Documentazione" relativa alle offerte telematiche dei partecipanti
- verifica della completezza della documentazione presentata;
- verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti di gara;
- attivazione (eventuale) della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14 ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi, nonché dell'adozione del relativo provvedimento a cura dell'Azienda.

Il provvedimento che determina le ammissioni/esclusioni dalla procedura di affidamento sarà comunicato ai concorrenti nei termini e con le modalità di cui all'art. 76 comma 2 bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, c. 5, primo periodo del Codice, l'Azienda si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica, ove ricorrano i presupposti, avverrà ai sensi degli artt. 81 e 216 del Codice.

### 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.



## DISCIPLINARE DI GARA

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte Tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle Offerte Tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

L'Azienda pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

### 21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la procedura di aggiudicazione prosegue secondo il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MEPA di seguito sinteticamente riportato:

1. apertura delle "buste telematiche" relative alle Offerte Tecniche dei concorrenti ammessi e verifica della presenza dei documenti richiesti dagli atti di gara;
2. esame e valutazione delle Offerte Tecniche con assegnazione dei relativi punteggi secondo le modalità riportate nel presente Disciplinare di gara;
3. esclusione delle offerte che eventualmente non risultino correttamente rese;
4. apertura delle "buste telematiche" relative delle Offerte Economiche dei concorrenti ammessi e valutazione delle stesse;
5. formazione della graduatoria in base al maggior punteggio attribuito, ovvero a seguito del sorteggio di cui al punto 18.4;
6. *(nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre)*
  - 6.1. calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/16 e individuazione di eventuali offerte anomale;
  - 6.2. *(nel caso di offerte anomale)*
    - 6.2.1. valutazione da parte della Commissione / RUP della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte potenzialmente anomale secondo la disciplina di cui all'art. 97 del Codice.
    - 6.2.2. concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua;
    - 6.2.3. aggiudicazione della gara.
  - 6.3. *(nel caso non vi siano offerte anomale)*
    - 6.3.1. formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta;
    - 6.3.2. verifica da parte della Commissione / RUP, ove presenti, dei costi della manodopera di cui all'art.95 c.10 del Codice, qualora non si ricada nelle ipotesi di esclusione previste dalla stessa norma. È facoltà della Commissione / RUP procedere alla verifica di più offerte contemporaneamente.
    - 6.3.3. concluse le operazioni e comunicate le eventuali esclusioni, aggiudicazione della gara.
7. *(nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre)*
  - 7.1. formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta;
  - 7.2. verifica da parte della Commissione / RUP, ove presenti, dei costi della manodopera di cui all'art.95 c.10 del Codice, qualora non si ricada nelle ipotesi di esclusione previste dalla stessa norma. È facoltà della Commissione / RUP procedere alla verifica di più offerte contemporaneamente;
  - 7.3. concluse le operazioni e comunicate le eventuali esclusioni, si avvierà l'iter aziendale di aggiudicazione della gara.

## DISCIPLINARE DI GARA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Punto Ordinate/seggio di gara/Commissione giudicatrice procederà a comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, c. 5, lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nell'Offerta Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, a rialzo, nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara e quelli contrattuali, né la natura e le caratteristiche del servizio in appalto;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o che nel complesso risultano in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul Portale MEPA non consentono l'apertura delle Offerte Tecniche se non è prima terminata la fase di valutazione di tutti i documenti amministrativi inviati dalle imprese concorrenti.

Allo stesso modo il sistema non consente l'apertura delle Offerte Economiche se non è prima terminata la fase di valutazione delle Offerte Tecniche presentate dai concorrenti.

## 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Azienda procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La Commissione / il RUP, anche con l'ausilio del Procrement aziendale, richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine di riscontro non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

La Commissione / il RUP esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere con l'ausilio del Procrement aziendale, anche mediante audizione per le vie brevi, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Commissione / il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e non sostenibili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## DISCIPLINARE DI GARA

### 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto subordinandone l'efficacia alla verifica dei requisiti e delle capacità dichiarate in sede di gara in proprio possesso dal concorrente aggiudicatario, nonché alla corretta e completa presentazione dei documenti precontrattuali.

L'Azienda a tal riguardo si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche alla presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- di sospendere in qualsiasi momento la procedura di gara in argomento, ovvero di non procedere alla sua aggiudicazione o alla sua contrattualizzazione, senza che alcun concorrente o aggiudicatario possa richiedere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi genere;
- di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice.

Il provvedimento di aggiudicazione sarà adottato nel rispetto dei livelli autorizzativi di cui al vigente Statuto aziendale, sulla base delle risultanze della procedura di gara di che trattasi e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

Ai fini della stipula del contratto, l'Azienda provvederà, anche contestualmente ad:

1. assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
2. effettuare i controlli in capo all'operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Azienda procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, procedendo all'aggiudicazione per scorrimento della graduatoria, previa verifiche nei termini sopra indicati.

L'Azienda provvederà, inoltre, a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, e precisamente:

- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- Garanzia provvisoria (se non già inoltrata in sede di gara);
- Garanzia definitiva:
  - (in caso di ATI) atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art.48 del d.lgs. n.50/16 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
  - (in caso di consorzi – associazioni – onlus) atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
- Dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il nominativo del responsabile operativo;
- Documentazione di comprova delle capacità economico-finanziarie;

## DISCIPLINARE DI GARA

- Documentazione di comprova delle capacità tecnico-professionali;
- Rimborso delle spese di pubblicazione gara, contrattuali, ecc.

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta o perda anche parzialmente i requisiti richiesti, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art.80 c.12 del Codice, oltre all'applicazione progressiva di misure di autotutela aziendale previste anche a salvaguardia dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio aziendale del S.I.I., procedendo, ove ne ricorrano i presupposti, all'incameramento della cauzione e alla segnalazione del fatto all'ANAC, nonché agli organi preposti, nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci dell'aggiudicatario e/o dei soggetti societari individuati ai sensi dell'art.80 c.3 del Codice.

Quanto sopra riportato verrà applicato anche in caso di rinuncia all'aggiudicazione ritenuta lesiva per la stazione appaltante e/o dell'interesse pubblico a cui è sotteso l'appalto.

Fermo restando il rispetto, tra l'altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall'efficacia dall'aggiudicazione secondo le modalità previste dalla Piattaforma MEPA.

Nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs.n.159/2011, la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Azienda procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

L'Azienda provvede a gestire le richieste di accesso anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal seggio di gara / Commissione, in merito alle parti da sottrarre all'accesso. L'Azienda si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale per le quali, si fa presente, vige l'obbligo di espressa indicazione e precisazione a cura dei partecipanti, rese in sede di presentazione dell'offerta.

Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria - ove richiesta - verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione di cui all'art. 105, c. 3, lett. c bis) del Codice.

## 24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Non applicabile

## DISCIPLINARE DI GARA

### 25. PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato nel rispetto del Capitolato d'oneri / Schema di polizza e di contratto. A tal riguardo si precisa che il Codice Univoco aziendale è **9D20XIQ**.

Si precisa che ABC Napoli rientra tra le società verso le quali si applica la scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17\_Ter del DPR 633/72.

Il pagamento del corrispettivo avverrà nel rispetto della polizza-contratto all'uopo stipulata, previa acquisizione di un DURC "regolare" dell'appaltatore e, ove ricorra, dell'esito delle verifiche operate ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.40 del 18/01/2008 e smi.

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte di ABC Napoli, senza diritto per l'appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di "soggetto inadempiente" ex procedura prevista per l'applicazione dell'art. 48 bis del DPR 602/73.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e smi, pena l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge.

### 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR Campania, a cui vanno presentati eventuali ricorsi entro 30 giorni. È esclusa la clausola arbitrale.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Azienda fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e per la stipula del contratto.

#### **Finalità del trattamento**

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- (in caso di Convenzioni e Accordi quadro) i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti, saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione / Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;



## DISCIPLINARE DI GARA

- tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

### **Base giuridica e natura del conferimento**

- Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

### **Natura del conferimento**

- I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

### **Modalità del trattamento dei dati**

- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Azienda che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici anche distaccati dell'Azienda che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Azienda in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo/verifica conformità che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008, nonché - ricorrendone i presupposti - ad altri Soggetti/Enti pubblici (Procura, MEF ..).

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Azienda nell'apposita area "Amministrazione Trasparente", nonché sui siti previsti dalla vigente normativa di settore. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

### **Periodo di conservazione dei dati**

- Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per l'Azienda e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici.



## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **Processo decisionale automatizzato**

- Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

### **Diritti dell'interessato**

- Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Azienda.
- All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.
- Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

### **Titolare del trattamento**

- Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE è possibile chiedere l'indicazione del Titolare del trattamento nonché dei Responsabili del trattamento inviando specifica richiesta all'indirizzo pec dell'Azienda.

### **Consenso del concorrente/interessato**

- Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda/offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.
- Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell'Azienda per le finalità sopra descritte.

### **ABC Napoli AS**

U.O. Procurement e Supporto Tecnico